

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A.

Nell'interesse del Prof. Patrizio Cianci, C.F. OMISSIS , rappresentato, difeso e meglio generalizzato, giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. OMISSIS) e Santi Delia (C.F. OMISSIS), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax OMISSIS- OMISSIS o alle *mails* OMISSIS e *pec* OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma, Via S. Tommaso d'Aquino, 47 (Studio Legale Avvocati Michele Bonetti & Santi Delia)

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro p.t. e nei confronti dei controinteressati in atti

per l'annullamento

- del D.D. n. 499/2020 di indizione del *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*;
- del D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 avente ad oggetto *“Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*;
- del D.D. 749 del 1 luglio 2020 avente ad oggetto *“Disposizioni integrative del decreto del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»”*;
- del Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022 avente ad oggetto *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499”*;
- degli esiti della prova orale di parte ricorrente comunicati in data 19 luglio 2023;

- dei verbali della prova pratica ed orale di parte ricorrente;
- delle schede di valutazione delle prove di parte ricorrente;
- della traccia estratta nel colloquio d'esame sostenuto in data 19 luglio 2023;
- dei quadri di riferimento della prova orale e dei criteri di valutazione della prova orale per la classe di concorso A017;
- del DDG n. 1227 del 04/08/2023 avente ad oggetto l'approvazione della *“Graduatoria A017 - per le regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria”*;
- del decreto dell'USR per il Lazio n. 1263/2023 avente ad oggetto *“procedura ordinaria – DD 499/2020 e ss.mm. ed ii. – RETTIFICA GRADUATORIA - A017 – Disegno e storia dell'arte per la Regione Lazio”*;
- dell'Avviso Prot. n. 52124 del 10-10-2023 avente ad oggetto *“Avviso - Convocazione alla sessione suppletiva di prova orale CdC A017 - DD n. 499/2020”*;
- dell'avviso Prot. n. 12957 del 09-03-2023 avente ad oggetto *“AVVISO Concorso bandito con decreto 499/2020 “Ordinario 2020” Rettifica Indicazioni prova pratica CdC A017”*;
- dell'avviso Prot. n. 12490 del 08/03/2023 avete ad oggetto *“Concorso ordinario - DD 498/2020 e ss.mm. ed ii. - Convocazione prove orali e presentazione titoli non autocertificabili - CdC A017” con cui il ricorrente veniva convocato a sostenere la prova orale per il giorno 19 luglio 2023”*;
- dell'avviso Prot. n. 8762 del 27/02/2023 avente ad oggetto *“Concorso bandito con decreto 499/2020 Ordinario 2020 - Avviso prova pratica C.d.C. A017”* con cui il ricorrente veniva convocato a sostenere la prova pratica per il giorno 30 marzo 2023;
- del mancato riscontro all'istanza di accesso agli atti;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenti rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con

ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nonché di tutti gli atti e documenti riportati nel fascicolo allegato.

IN FATTO

Il presente ricorso viene inoltrato al mero fine di non decadere dall'impugnazione degli atti riportati in epigrafe in quanto il ricorrente è in attesa del riscontro all'istanza di accesso agli atti da parte dell'Amministrazione.

1. Parte ricorrente prendeva parte al “*concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*” di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020 e D.D. n. 649 del 3 giugno 2020, per la classe di concorso A017 – Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Il Prof. Cianci sosteneva e superava brillantemente la prova scritta e veniva ammesso alla successiva prova orale che, da bando, per la classe di concorso in questione comprendeva anche l'espletamento della prova pratica e di un colloquio orale. Il superamento del concorso era determinato dal superamento della prova orale con un punteggio minimo 70/100, valutazione determinata dalla media aritmetica tra il punteggio della prova orale ed il punteggio della prova pratica. La prova orale, difatti, ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. n.326/2021, “*è valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti*”.

In data 30 marzo 2023 il Prof. Cianci sosteneva la prova pratica. In tale sede, il ricorrente non veniva informato del punteggio conseguito né entrava in possesso della griglia utilizzata dalla Commissione per la valutazione della prova.

All'esito del successivo colloquio orale, svoltosi in data 19 luglio 2023, il ricorrente apprendeva di non aver ottenuto un punteggio utile al superamento della prova orale e, dunque, di non aver superato il concorso ordinario per la classe di concorso A017, avendo ottenuto il punteggio di 63,5 su un minimo di 70 punti.

Il ricorrente, nemmeno in tale fase, veniva messo a conoscenza del giudizio attribuitogli né, ancora, entrava in possesso della griglia di valutazione. Ciò

neanche a seguito di espressa istanza di accesso agli atti più volte sollecitata.

2. Numerose, durante l'espletamento della prova orale, sono state le irregolarità perpetrate da parte della Commissione.

2.1. In primo luogo si rileva come la traccia di discussione somministrata al docente, avente ad oggetto "*L'uso della luce nelle opere di Jan Vermer*", era stata già estratta e somministrata ad un altro candidato.

Nel bando del concorso si esplicita che i candidati non devono discutere la stessa prova, ma questa deve necessariamente essere diversa. Difatti, l'art. 9, comma 2, del bando di concorso precisa che "*I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del Decreto Ministeriale. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. **Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi***". Vi è, dunque, una palese violazione delle disposizioni del bando.

2.2. Per quanto concerne la vicenda specifica di parte ricorrente si rappresenta come, prima di iniziare l'esposizione orale sulla traccia estratta, uno dei commissari abbia somministrato all'odierno ricorrente una domanda di legislazione scolastica (a cui il Cianci ha risposto) riguardante l'anno di prova per l'insegnamento. Ebbene, anche tale *agere* non è legittimo.

È noto, difatti, che da bando la prova orale "*consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC*" (art. 8, comma 7, del bando), al candidato, invece, veniva somministrato un quesito completamente "fuori contesto" e non previsto da bando né dal quadro di riferimento della prova orale per la classe di concorso A017 nel quale si legge chiaramente che "*La prova è così strutturata: 1.) progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali; 2.)*

accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue”.

In nessun punto, dunque, è previsto che al candidato potesse essere somministrata una domanda di legislazione scolastica, e ciò appare palese anche dalla semplice analisi della griglia di valutazione della prova che, tra gli ambiti, riporta “1. *Capacità di progettazione appropriata, contestualizzata ed attrattiva dal punto di vista didattico; efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti*”; “2. *Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche*”; “3. *Qualità dell’esposizione convincente, fluida e ben strutturata; correttezza linguistica e terminologica nell’interlocuzione con la commissione*”; “4. *Interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine generale, accademico e professionale con riferimento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento*”.

Tali quattro ambiti sono quelli entro cui vengono rigorosamente inquadrare le valutazioni e, come è chiaro, nessuno di questi è idoneo a valutare il primo quesito somministrato al ricorrente e riguardante la legislazione scolastica. Ci si chiede, dunque, come sia stato valutato e quanto abbia inciso tale quesito nel non superamento del concorso da parte del Prof. Cianci.

2.3. Durante l'esposizione delle lezione simulata, come si può verificare anche dalla documentazione riportata in atti e contenente il file PowerPoint predisposto dal Prof. Cianci, il ricorrente ha esposto la sua lezione in aderenza agli elementi posti in luce nella griglia di valutazione della prova, argomentando sul contesto classe, la presenza di un alunno bes con svantaggio linguistico, competenze europee, indicazioni Nazionali pecup, competenze trasversali, verifica e valutazione prerequisiti, formativa e sommativa riferendosi alla valutazione dei pedagogisti Ausebel, Bloom, Bruner costruttivismo Von Foester ecc.

Venivano altresì trattate le metodologie didattiche flipped classroom, Just Time, lezione partecipata, cooperative learning, Learning by doing e molto altro, specificando la teoria e i metodi di queste metodologie.

Veniva proposta una spiegazione degli artisti che hanno influenzato l'artista Vermeer, Jan Van Eyck e gli artisti primitivi fiamminghi; barocco olandese Rembrandt, Fabritius e i punti o nuclei fondamentali della pittura dell'artista anche in relazione alla luce diffusa diversa da quella di Rembrandt, Caravaggio e altri. Si argomentava sull'uso della pittura ad olio, uso della camera oscura, uso del pointillè, uso del blu lapislazzuli, uso dello sfondo nero nei ritratti (inventore Jan Van Eyck,) ripreso anche dai pittori Italiani come Antonello da Messina, il simbolismo nelle opere e il concetto "del quadro nel quadro"; molto altro, fino ad arrivare a riferimenti attuali a "la ragazza dell'orecchio di perle" opera reinterpretata anche dallo Street artist Banksy.

L'esposizione del Cianci, dunque, era dettagliata e originale e ha dimostrato, peraltro, il corretto utilizzo delle TIC, Google moduli, Canva video lezione realizzata dal docente, Artesplorando, Canva verifiche con questionari creati dal docente cartacei, Realizzazione del giornale sul tema di Vermeer già impaginato dal docente, creazione degli alunni di una mostra virtuale attraverso l'app Artsteps.

L'esauritiva esposizione del Cianci, tuttavia, veniva valutata complessivamente non sufficiente e ciò senza che gli fosse data la possibilità di comprenderne le ragioni.

Il mancato superamento della prova orale, dunque, è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti

MOTIVI

I. SUL MANCATO RISCONTRO ALL'ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI.

Come già brevemente rappresentato in fatto l'odierno ricorrente presentava istanza di accesso agli atti, la quale, non essendo stata riscontrata, veniva più volte sollecitata.

Ciononostante, al concorrente, risultato inidoneo al superamento dell'esame orale di cui si tratta, non veniva concessa l'ostensione della griglia di valutazione della prova stessa, né si è consentito di effettuare un raffronto tra i risultati ottenuti e i metodi o criteri di giudizio.

Nei fatti gli veniva perciò preclusa la possibilità di comprendere l'iter logico giuridico seguito dall'Amministrazione per pervenire al provvedimento finale, e dunque, le motivazioni della sua bocciatura oltre che di estrarre tutti gli atti concorsuali cui chiedeva, e chiede ancora, di accedere.

In sintesi, la negazione dell'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura che si rivelano di per sé stessi fondamentali per comprendere il modo di agire dell'Amministrazione, ha come conseguenza strettamente necessaria quella di impedire un vaglio di ragionevolezza da parte del soggetto leso dal potere pubblico, così causando ripercussioni ingiustificate sugli interessi di cui il Cianci è portatore.

Sul punto si deve evidenziare che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente integra i presupposti di un illegittimo diniego, per il fatto che il mancato soddisfacimento delle richieste avanzate in sede di accesso comporta la conseguente compressione del diritto del ricorrente.

Si è difatti omesso di consegnare una parte essenziale degli atti della procedura concorsuale, così da non garantire adeguatamente il sotteso diritto di accesso agli atti amministrativi quale principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione ed assicurare l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, così come sancito dall'art. 22 ss. della Legge 241 del 1990, in puntuale applicazione dei principi di legalità e buon andamento dell'amministrazione secondo il dettato dell'art. 97 Cost.

Sul punto, Codesto On.le Tribunale si è più volte espresso nel senso che ***“il giudizio in materia di accesso agli atti amministrativi è finalizzato a garantire e attuare la trasparenza della p.a. e a verificare l'imparzialità dell'operato della stessa”*** (ex multiis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, Sentenza n. 3641/2013).

Al riguardo va dunque ribadito che ai sensi dell'art. 22, comma 2, l. 241/1990, il diritto di accesso costituisce principio generale dell'azione amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza della P.A.

Peraltro, non solo l'attività puramente autoritativa, ma tutta l'attività funzionale alla cura di interessi pubblici è sottoposta all'obbligo di trasparenza e di conoscibilità da parte degli interessati, inclusi gli atti disciplinati dal diritto privato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 1° febbraio 2013, n. 1153).

È palese che tali previsioni, volte ad una più efficace tutela non solo del diritto di difesa, ex art. 24 della Costituzione, ma anche del principio di trasparenza dell'azione amministrativa, trovino come unico limite l'art. 24 della L. 241/1990, che, come è noto, reca *a contrario* la disciplina dei casi e delle modalità di esclusione dal diritto di accesso.

Tale disposizione, infatti, prevede eccezionalmente l'esclusione del diritto di accesso nei casi di documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o divieto di divulgazione altrimenti previsto dall'ordinamento, individua eccezioni rigorosamente circoscritte e, comunque, dispone espressamente, al suo comma 7, che *“deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.”*

Ne deriva che la mancata ostensione degli atti da parte della P.A., in particolare nel caso di specie in cui non si parla di documenti soggetti a particolari criteri di riservatezza bensì di “semplici” atti concorsuali tipici ed ordinari, integri una grave violazione degli interessi del ricorrente e non si comprendono le motivazioni dell'agere dell'Amministrazione.

II. VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE. IMPOSSIBILITÀ DEL CANDIDATO DI RICOSTRUIRE L'ITER LOGICO GIURIDICO DELLA VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ERRATA ED IMPROPRIA APPLICAZIONE DEI QUADRI DI RIFERIMENTO DELLA PROVA ORALE. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DEI

QUADRI DI RIFERIMENTO DELLA PROVA ORALE. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

1. La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente.

Difatti, seppure l'Amministrazione aveva a disposizione la griglia di valutazione contenuta nel quadro di riferimento della prova orale per la classe di concorso A017, la valutazione conseguita dal Canci non è mai stata esibita al candidato neanche dopo espressa istanza di accesso agli atti.

Proprio l'assoluto scollamento tra il voto espresso ed il concreto contenuto della prova svolta dal Cianci, come si evince anche dal PowerPoint depositato, rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

2. Come si è avuto modo di anticipare in fatto, uno dei quesiti somministrati non solo era stato proposto in maniera contraria alle disposizioni del bando che prevedono che il candidato debba essere valutato, esclusivamente, sulla progettazione di una attività didattica e su una prova in lingua inglese, ma non rientrava neanche nel programma e non era attinente alla "classe di concorso" del candidato. Ciò ha determinato che i criteri di valutazione di tali tipologia di argomenti non fossero riportati nel quadro di riferimento, motivo per il quale questi non erano pertinenti al quesito somministrato.

In nessun punto, peraltro, è previsto che al candidato potesse essere somministrata una domanda di tal fatta, e ciò appare palese anche dalla semplice analisi della

griglia di valutazione della prova che, tra gli ambiti, riporta “1. *Capacità di progettazione appropriata, contestualizzata ed attrattiva dal punto di vista didattico; efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti*”; “2. *Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche*”; “3. *Qualità dell’esposizione convincente, fluida e ben strutturata; correttezza linguistica e terminologica nell’interlocuzione con la commissione*”; “4. *Interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine generale, accademico e professionale con riferimento almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento*”.

Il quesito di legislazione scolastica, dunque, non era in alcun modo valutabile secondo gli indicatori ed i descrittori presenti nella griglia, motivo per il quale la valutazione dello stesso (che non si conosce ma che ha contribuito al mancato superamento del concorso di parte del ricorrente) è di per sé assolutamente illegittima e arbitraria.

3. È noto che da bando la prova orale “*consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC*” (art. 8, comma 7, del bando), al candidato, invece, veniva somministrato un quesito completamente “fuori programma” e non previsto da bando né dal quadro di riferimento della prova orale per la classe di concorso A017 nel quale si legge chiaramente che “*La prova è così strutturata: 1.) progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali; 2.) accertamento della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue*”. È bene rilevare, dunque, come non sussista alcuna corrispondenza tra la prima domanda posta al candidato in sede d’esame e ciò che l’Amministrazione delineava nel programma da svolgere ai fini dello studio preparatorio per

affrontare la prova.

Infatti, al momento dell'esposizione orale, a parte ricorrente anziché venire esaminata sul progetto che le era stato richiesto di preparare, veniva posta in primis una domanda relativa ad argomenti legislativi, come se il candidato dovesse superare un esame di diritto.

Ebbene, il TAR del Lazio ha ritenuto annullabile la valutazione della prova concorsuale quando gli argomenti non fossero oggetto di "programma". Nel provvedimento si legge quanto segue: *"Osserva il Collegio che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nei concorsi pubblici, la scelta dei quesiti su cui concentrare l'esame resta riservata a una sfera di discrezionalità piuttosto ampia, che, come tale, deve intendersi sindacabile dal giudice amministrativo negli stretti limiti in cui siano configurabili ipotesi di sviamento o di manifesta irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. III, 21 novembre 2016, n. 4864; Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 506). Tali vizi sono configurabili nel caso in esame. In particolare, dopo aver conseguito un brillante risultato sia alla prima che alla seconda prova scritta, il ricorrente è stato chiamato "a motivare ed argomentare" la risposta data al quesito n. 618: "Ai sensi del D. Lgs. N.267/00 (TUEL), i Comuni hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, impositiva e finanziaria". È di palese evidenza l'assoluta estraneità di tale quesito con le materie oggetto delle prove orali indicate dalla Commissione medesima. Il secondo quesito posto al ricorrente (il n. 27: "i rapporti tra i livelli di governo nel nostro ordinamento dopo la riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica"), invece, avrebbe dovuto consentire alla Commissione la valutazione delle conoscenze specialistiche dimostrate al candidato. Non si riesce, tuttavia, a comprendere come abbia potuto la Commissione d'esame valutare le conoscenze specialistiche del candidato geologo sulla base di un quesito puramente giuridico e, segnatamente, di diritto pubblico e costituzionale. In conclusione, i quesiti che precedono, oltre ad essere estranei alle materie oggetto delle prove orali, non risultano avere attinenza con*

il carattere tecnico del profilo concorsuale GEO7/A, il cui titolo di studio richiesto è la laurea in scienze geologiche. 2.4 Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbito ogni ulteriore profilo di censura, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato, nei limiti d'interesse dell'odierno ricorrente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. 3. Le spese seguono la soccombenza" (sentenza TAR Lazio n. 5071/2019).

Pertanto, secondo il TAR essendo i quesiti posti dalla Commissione estranei alle materie oggetto delle prove orali, l'esclusione del candidato dalla prova orale deve essere annullata, così come la graduatoria stilata, con l'obbligo da parte dell'Amministrazione di ripetere la prova orale i conformità alle materie previste dal bando.

4. A ciò si aggiunga, come meglio si dirà nel prosieguo, che è pacifico ormai da tempo che il bando di gara, quale *lex specialis* che disciplina le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, come quella in parola, debba essere rispettato e seguito, non solo dai singoli concorrenti, ma anche dalle Amministrazioni che lo predispongono, le quali devono necessariamente vincolarsi alle loro stesse statuizioni.

Innanzitutto, infatti, “*quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di autovincolarsi, stabilisce le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all'osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che le è impedita la loro disapplicazione e che la violazione di quelle determina l'illegittimità delle relative determinazioni*” (Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502).

Per di più, il bando funge da garanzia del legittimo affidamento dei candidati e rappresenta un meccanismo “*di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio dell'auto-vincolo, che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui*

l'amministrazione si è originariamente auto-vincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva” (Cons. Stato sez III 21 febbraio 2022 n. 1258).

Pertanto, la predisposizione di quesiti attinenti e coerenti alla classe di concorso per cui si concorreva, *“disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado”*, sarebbe stata, non solo maggiormente rispettosa della *lex specialis* e dei principi generali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, ma anche prevedibile dal candidato sottoposto alla procedura di valutazione.

III. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. ERRATA E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL BANDO E DEI QUADRI DI RIFERIMENTO. ERRORE NELL'OPERATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I PARTECIPANTI AL CONCORSO. ERRATA APPLICAZIONE DEL D.D. N. 499/2020. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST.

1. Come sopra esposto la procedura concorsuale risulta viziata per plurime irregolarità attinenti allo svolgimento della prova e alla somministrazione dei quesiti, in quanto le disposizioni del bando sono state totalmente disattese dalla Commissione.

1.1. Si rileva come la traccia di discussione somministrata al docente, avente ad oggetto *“L'uso della luce nelle opere di Jan Vermeer”*, fosse già stata estratta nella stessa giornata da un altro candidato.

Nel bando del concorso si esplicita che i candidati non devono discutere la stessa prova, ma questa deve necessariamente essere diversa. Ciò si evince dalla semplice lettura dell'art. 9, comma 2, del bando di concorso il quale precisa che *“I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del Decreto Ministeriale. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati*

*ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. **Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi***".

Vi è, dunque, una palese violazione delle disposizioni del bando.

1.2. Ancora, da bando la prova orale "*consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC*" (art. 8, comma 7, del bando). Al Cianci, invece, veniva somministrato un quesito completamente "fuori programma" e non previsto da bando né dal quadro di riferimento della prova orale per la classe di concorso A017.

L'art. 8 del D.D. n. 499/2020 prevede ai commi 6 e ss. che "*6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno superato le prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici. 7. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui al Decreto Ministeriale e valuta la padronanza delle discipline, nonche' la capacita' di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale e' condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese. 8. L'Allegato A al Decreto Ministeriale individua le classi di concorso per le quali,*

ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Decreto Legislativo, e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. 9. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. 10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40 punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7. Il voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti su 40”.

La Commissione, dunque, ha agito in totale violazione dei più basilari principi previsti dal bando di concorso ledendo gravemente la posizione del Prof. Ciani il quale ha subito una valutazione su quesiti che non potevano essere somministrati: l'uno (legislazione scolastica) perché fuori programma, l'altro (quello estratto) perché già somministrato ad altro candidato e dunque doveva essere escluso dalla successiva estrazione.

Tutta la prova orale, dunque, è stata segnata da pesanti illegittimità e violazioni del bando.

2. Dalla lettura dell'art. 97 della Costituzione si ricava che tutta l'azione amministrativa si permea dei principi tipici della legalità, del buon andamento e della imparzialità. Il concorso deve, pertanto, svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento.

Non vi sono, nel caso di specie, “mere” violazioni di principi generali, ma vi sono, altresì, da evidenziare violazioni della *lex specialis*, con specifico riferimento al D.D. in questione.

In tema di violazione delle prescrizioni del bando il Consiglio di Stato si è espresso affermando che “*il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato*

dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i ricorrenti". (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 2709 del 27.05.2014; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969).

Si tenga in considerazione, inoltre, che il sempre Consiglio di Stato con la sentenza n. 1328/2017 ha statuito che *"il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme dei bando"* (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).

Le regole cristallizzate nella *"lex specialis"*, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'Amministrazione, nel senso che questa è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.

3. Come è noto il D.M. riveste, nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità, un fondamentale riferimento dell'azione Amministrativa, generando affidamento nei partecipanti alla procedura concorsuale.

Pertanto, in maniera assolutamente inspiegabile ed irrazionale la Commissione valutatrice, decideva di disattendere le prescrizioni del bando.

L'Amministrazione è incorsa in un gravissimo errore di valutazione, poiché, qualora avesse correttamente applicato le disposizioni del bando, il Cianci avrebbe vinto il concorso.

L'azione amministrativa è evidentemente avvenuta nella più assoluta irragionevolezza e arbitrarietà nonché nella più totale noncuranza del gravissimo danno che tutto ciò avrebbe arrecato alla sfera giuridica del ricorrente.

La grave illegittimità dell'operato dell'Amministrazione è ravvisabile nel vizio dell'eccesso di potere concretizzatosi, nella fattispecie, nelle sue tipiche figure sintomatiche, nonché nella violazione del principio di buon andamento della P.A.

e del legittimo affidamento.

Parte ricorrente, pertanto, ha pieno ed indiscusso diritto all'annullamento dell'esito della prova orale svolta e alla sua ripetizione secondo le disposizioni del bando e per il tramite di diversa Commissione.

4. Alla luce di quanto esposto e sulla scorta del dato giurisprudenziale e dottrinale, l'agire dell'Amministrazione va tacciato di illegittimità con conseguente annullamento degli atti oggetto di impugnazione del presente ricorso.

L'ingiustizia e l'incoerenza grave e manifesta che ha caratterizzato la condotta dell'Amministrazione ha infatti inciso in maniera irreparabile sulla posizione del ricorrente, con conseguente violazione soprattutto del principio di equità che dovrebbe guidare l'azione amministrativa.

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A.

L'Amministrazione non ha, ancora, evaso l'istanza d'accesso agli atti inoltrata.

Tale scelta non solo impedisce al Cianci di comprendere le motivazioni del mancato superamento della prova orale, ma limita il raffronto con la correzione di prove di altri candidati utile ad enfatizzare i diversi parametri utilizzati dalla Commissione nell'espletamento del proprio mandato.

Si insiste, dunque, per l'ostensione dei seguenti atti:

- 1) compito della prova pratica;
- 2) verbali di correzione della prova pratica;
- 3) criteri di attribuzione della prova pratica;
- 4) copia delle prove svolte dai candidati che hanno riportato un punteggio pari o superiore a 70;
- 5) criteri e griglie di valutazione della prova pratica;
- 6) criteri e griglie di valutazione della prova orale;
- 7) verbali di valutazione della prova orale;
- 8) copia verbali valutazione prova orale dei candidati che hanno riportato un punteggio pari o superiore a 70.
- 9) verbale della seduta di esame.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini della notifica ad eventuali controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, e ritenendo la notifica ex art. 150 c.p.c. non idonea al raggiungimento dello scopo, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del presente atto ai soli controinteressati (potendo essere le Amministrazioni ritualmente intimate) mediante pubblicazione di avviso ufficiale sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove ritenuto necessario da parte dell'On.le Giudicante, sul sito dell'Ufficio Scolastico per il Lazio che ha gestito la procedura concorsuale.

*

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento delle superiori istanze, Voglia annullare gli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito o, in subordine, la ripetizione della prova orale.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un C.U. di € 325,00.

Roma, 13 ottobre 2023.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 16 – quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti